



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 13

DEL 21/01/2011

OGGETTO: Attivazione servizi sperimentali senza esclusiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, il ripristino delle infrastrutture a seguito sinistri stradali e per la rimozione di veicoli abbandonati.

L'anno duemilaundici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone -
Maurizio Miceli - Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 02 del 14/01/2011. relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato del parere espresso dal Comandante, Dott.ssa Maria Sgarlata;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 02 del 14/01/2011 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano

f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale

f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 2

del 14.01.2011

OGGETTO: Attivazione servizi sperimentali senza esclusiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, il ripristino delle infrastrutture a seguito sinistri stradali e per la rimozione di veicoli abbandonati.

IL COMANDANTE

PREMESSO:

- che ai sensi della legislazione vigente in materia, il Comune ha l'onere di mantenere la strada in condizioni di sicurezza tali da evitare pericoli alla salute delle persone e da arrecare pregiudizio alle cose;

- che in particolare l'art. 14 c. 1 lett. a) del C.d.S. stabilisce che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla "manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché alle attrezzature, impianti e servizi";

- che pertanto il Comune è tenuto a garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali successivamente all'accadimento di un sinistro, anche al fine di evitare il verificarsi di eventi che potrebbero dare luogo a responsabilità di tipo risarcitorio da parte dell'Ente;

Considerato che nel corso dell'anno la Polizia Municipale rileva mediamente n. 70 incidenti stradali;

- che gli uffici comunali non dispongono delle necessarie risorse tecniche, strumentali ed umane per garantire per le 24 ore dell'intera giornata la predisposizione di tempestivi, qualificati ed idonei interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade interessate dal verificarsi dell'incidente.

Attesa pertanto la necessità di avvalersi di un servizio finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale con bonifica dell'area interessata dal sinistro, secondo determinate tipologie di intervento:

- "intervento standard", il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
- "interventi perdita di carico", l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

RITENUTO, pertanto, che il servizio *de quo* debba essere affidato in concessione ad un soggetto imprenditoriale particolarmente qualificato che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

VISTA la proposta presentata dalla società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, acquisita al prot. Gen. del Comune di Scicli al n. 34411 del 16.11.2010, disponibile ad effettuare il *servizio di ripristino post incidente*, oltre a servizi aggiuntivi funzionali all’attività di ripristino quali: - *Rimozione veicoli in stato di abbandono- Ripristino infrastrutture stradali – Interventi di bonifica a seguito di incidenti rilevanti*.

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti diverse vetture abbandonate che necessitano un intervento di rimozione, considerato che appare assai difficile individuare i proprietari delle stesse in quanto si tratta di vetture prive di targhe e/o appartenenti ad extracomunitari e persone irreperibili;

ATTESO, tra l’altro, che la Società si impegna a corrispondere al Comune un riconoscimento, detto credito di servizi, pari al 10% delle competenze alla stessa versate dalla compagnie assicurative a titolo di indennità risarcitorie, a seguito degli interventi di ripristino post incidente realizzati sulle strade di competenza comunale, conseguenti allo sversamento sul sedime stradale dei liquidi e detriti solidi in dotazione funzionale ai veicoli.

Ritenuto opportuno provvedere in merito,
Visto l’OREL vigente,
Vista la L.R. 11.12.1991 n. 48,
Viste le altre norme vigenti in materia,

per quanto sopra, ritiene di poter proporre alla Giunta Comunale l’adozione della presente deliberazione:

- 1)- Di affidare alla Soc. Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per il periodo di un anno decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, i seguenti servizi in via sperimentale senza esclusiva:
 - a) Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali,
 - b) Rimozione dei veicoli in stato di abbandono,
 - c) Ripristino delle infrastrutture a seguito di sinistro, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune;

2)- Di approvare:

- lo schema della convenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza (allegato 1); - gli schemi degli atti aggiuntivi, rispettivamente per l’esecuzione degli interventi di bonifica a seguito di incidenti rilevanti (allegato 2), per il servizio ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali (allegato 3), per l’esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione PRA dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree ad uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico (allegato 4), nonché atto funzionale alla convenzione di affidamento del *servizio di ripristino post incidente* a favore di “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, strumentale all’ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalla compagnie assicurative a fronte degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente (allegato 5), atto funzionale alla convenzione di affidamento del servizio avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi di bonifica a seguito di “incidenti rilevanti” a favore di “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, strumentale all’ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalla compagnie assicurative a risto-

ro degli interventi di ripristino (allegato 6), atto funzionale alla convenzione di affidamento del *servizio di ripristino delle infrastrutture post incidente stradale* a favore di “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, strumentale all’ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalla compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino (allegato 7).

3) - Di dare atto che le somme riconosciute all’Amministrazione Comunale dalla Società quale credito di servizi, pari al 10% dei risarcimenti corrisposti e versati dalle compagnie assicurative a seguito degli interventi di ripristino post incidente realizzati sulle strade di competenza comunale verranno introitate all’apposito capitolo del redigendo bilancio 2011.

4)- Di autorizzare il Comandante della Polizia Municipale alla sottoscrizione ad *hoc* predisposta, i cui modelli si allegano alla presente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito.

VISTO:

L’ASSESSORE AL RAMO
f.to (*Giovanni Venticinque*)

IL COMANDANTE
f.to (*Maria Sgarlata*)



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 2 del 14/01/2011 avente ad oggetto:
Attivazione servizi sperimentali senza esclusiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ripristino infrastrutture a seguito sinistri stradali - rimozione veicoli abbandonati.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, lì 14 gennaio 2011

IL COMANDANTE

f.to (Dott. ssa Maria Sgarlata)

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Convenzione

**per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici
ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali,
interventi eseguiti in situazioni di emergenza**

tra

il "**Comune di**", con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche "Comune";

e

"**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 1.750.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di, nella Sua qualità di

Premesso

1. che il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto.
Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".
3. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 vieta *la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione*; l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400;
5. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento,

è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

6. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;
7. che il Comune, per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "Convenzione" con Sicurezza e Ambiente S.p.A., al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Le Compagnie Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, sostengono interamente il costo dell'intervento di ripristino post incidente;
8. che il servizio oggetto della presente "Convenzione" sarà reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. in applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei Contratti Pubblici -, dove all'art. 3 definisce la «concessione di servizi» quale *contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30*. Quest'ultimo articolo prevede il regime normativo regolante tale istituto, specificando che nella concessione di servizi *la controprestazione a favore del concessionario, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*.

Vista la deliberazione di G.C. n. ____ del ____ con la quale viene affidato alla Soc. Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede legale a Roma, il servizio in oggetto,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo ed oggetto della convenzione

1. Il "**Comune di**" concede a "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", che accetta, su tutta la rete stradale comunale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze"*.
2. La struttura operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte dei soggetti indicati nel successivo articolo 2 rubricato *"Modalità di intervento"*.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

La tipologia d'intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da Sicurezza e Ambiente S.p.A. anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Articolo 2

Modalità di intervento

1. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di Sicurezza e Ambiente S.p.A., tel. **800.014.014** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative e formazione del personale dei Centri Logistici Operativi

1. Le strutture operative di Sicurezza e Ambiente S.p.A. - Centri Logistici Operativi - svolgeranno le operazioni di "*pulitura della piattaforma stradale compromessa da incidenti dei veicoli*", con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, mediante:
 - a) "*pulitura*" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - b) "*lavaggio*" della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico"⁽¹⁾ della catena molecolare degli idrocarburi;
 - c) "*aspirazione*" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. A seguito dell'iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all'intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Convenzione" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto

¹ 0 Il "Bioversal HC" è l'unico prodotto che abbia ottenuto dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione all'impiego come disinquinante e disperdente, da utilizzare in mare (ambiente cui è riservato il più elevato livello di protezione) per la bonifica dalla contaminazione da prodotti petroliferi, oltre alla valutazione favorevole dell'Istituto Superiore della Sanità (decreto 24 settembre 2008, n. 1542 e attestato n. 1070 del 24 luglio 2009).

Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.

6. La formazione del personale sarà curata e gestita da Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso la frequentazione e il conseguimento di corsi, preordinati all'acquisizione delle procedure operative, strumentali alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Articolo 5

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Comune

1. "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a corrispondere al Comune un riconoscimento, detto credito di servizi, pari al 10% delle competenze alla stessa versate dalla compagnie assicurative a titolo di indennità risarcitorie, a seguito degli interventi di ripristino post incidente realizzati sulle strade di competenza comunale, conseguenti allo sversamento sul sedime stradale dei liquidi e detriti solidi in dotazione funzionale ai veicoli.
2. *A fortiori ratione*, il Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per *l'attività di ripristino post incidente* eseguita.
3. All'avvenuto pagamento della fattura proforma, emessa nei confronti della Compagnia assicurativa, (garante del veicolo il cui conducente sia risultato responsabile dell'incidente), Sicurezza e Ambiente S.p.A. emetterà regolare fattura quietanzata nei confronti dell'Ente e, nel contempo, corrisponderà il credito di servizi all'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 7

Incombenze a carico del Comune e casistica di intervento

1. L'Ente proprietario della strada formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, ove non sia stato possibile raccogliere la firma degli Agenti presenti sul *modulo a compilazione facilitata*, redatto dall'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto.
2. In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A. è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione.
3. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente "Convenzione", l'Ente si impegna, inoltre, a emanare specifiche direttive al proprio "Settore Viabilità", al relativo personale dipendente e a tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali

compromettenti la sicurezza viaria e la tutela ambientale, sono tenuti ad attivare il servizio di ripristino post incidente, mediante chiamata al numero verde 800.014.014.

3. Le Parti concordano che ogniqualvolta a seguito di incidente stradale abbia a verificarsi sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) e/o dispersione di detriti solidi, non biodegradabili, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), dovrà essere immediatamente attivata la struttura operativa di "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che procederà al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali compromesse, con professionalità e senza costi per l'Ente proprietario della strada e per il cittadino, in quanto addebitati alla Compagnia di assicurazione.

Articolo 8

Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A. e garanzie offerte

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di cinque milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Codice dell'Ambiente -); la struttura centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standards UNI EN ISO 9001/2000 (certificazione del Sistema di Qualità), UNI EN ISO 14001/2004 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI 11200/2006 (certificazione della Centrale Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino) e si impegna a conservarli durante la vigenza della Convenzione;
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 9

Pianificazione di incontri periodici

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Sicurezza e Ambiente S.p.A., allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

Articolo 10

Accesso alla documentazione relativa agli interventi

Sicurezza e Ambiente S.p.A., nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, assicura all'Ente firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare, con accesso riservato al portale www.sicurezzaeambientespa.com, tutta la documentazione da noi raccolta ed elaborata per la corretta gestione degli interventi di ripristino realizzati sulla rete stradale dell'Ente convenzionato.

Articolo 11

Durata della "Convenzione"

La presente "Convenzione" avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della presente convenzione garantirà la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario.

Articolo 12

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il "**Comune di**"

.....
(.....)

per "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**"

.....
(.....)

Luogo, data

Si allega alla presente *l'atto funzionale alla convenzione.*

ATTO AGGIUNTIVO

per l'esecuzione degli interventi di bonifica a seguito di "incidenti rilevanti"

ALLA CONVENZIONE

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza

tra

il "Comune di", con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche "Comune";

e

"Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 1.750.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di, nella Sua qualità di

Premesso

- che il Comune ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione con Sicurezza e Ambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio di ripristino post incidente;
- che il Comune, in qualità di Ente proprietario, è tenuto a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti e, in particolare, l'art. 14 del Codice della Strada indica i poteri e i compiti di detto Ente, al fine di "garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione" e l'art. 211 impone l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi post incidente stradale;
- che il Comune ha interesse alla sottoscrizione del presente "Atto aggiuntivo", integrativo della convenzione sottoscritta, al fine di realizzare, nella massima economicità, non essendovi onere economico alcuno per l'Amministrazione, un servizio a beneficio della collettività;
- che Sicurezza e Ambiente S.p.A., in aderenza alle prescrizioni di legge, per la corretta e regolare gestione degli interventi *de quo*, è titolare dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente, ma soprattutto alla Categoria 9 "bonifica siti contaminati", come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998;
- che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è disponibile ad assumere l'incarico di "general contractor" per l'esecuzione delle attività indicate al successivo articolo 1, circa gli incidenti rilevanti verificabili sulla rete stradale di competenza dell'Ente, nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro;
- che Sicurezza e Ambiente S.p.A. per la gestione delle attività connesse a incidenti rilevanti, dai quali conseguono casi di contaminazione ambientale, per la migliore gestione delle emergenze, ha stretto partnership con aziende specializzate nei settori di competenza. Tali strutture sono chiamate ad intervenire per la risoluzione di complesse problematiche conseguenti verificabili sul territorio. I legami di partnership consentono l'assoluta completezza della gestione della sicurezza stradale e della reintegra delle matrici ambientali, post incidente, al fine di consentire la tempestività degli interventi con il minor aggravio logistico, nella massima efficacia, seppur nel contenimento dei costi preventivamente concordati e, in ogni caso, inferiori a quelli ordinariamente verificabili.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo e oggetto dell'atto aggiuntivo

1. Il "Comune di" affida a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", che accetta, la gestione delle attività finalizzate al tempestivo ripristino dello "status quo ante" della piattaforma stradale e sue pertinenze, interessate da incidenti stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell'area interessata. Tale attività è affidata dal Comune a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." in via prioritaria, ma senza esclusiva.

Articolo 2

Modalità di intervento

1. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A., 800.014.014 (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno).
2. La Centrale Operativa comunque provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo convenzionato più vicino, per consentire un rapido sopralluogo, la ripresa fotografica del luogo dell'incidente e dei danni riportati dal territorio, l'invio delle immagini alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente S.p.A." per permettere alla stessa di disporre del preciso quadro di riferimento della situazione in atto e, conseguentemente, di predisporre la corretta pianificazione - in situazione di emergenza - dell'intervento di dell'area interessata dall'incidente con l'impiego di Aziende/Impianti specializzati.
3. Alla richiesta telefonica da parte dei soggetti sopra menzionati, dovrà seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta di un funzionario addetto del Comune, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive compagnie assicurative, da inviare a mezzo fax alla Direzione Tecnica di "Sicurezza e Ambiente".

Articolo 3

Posizione giuridica attiva dell'affidatario del servizio

1. Il Comune stesso - in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente - , nel suo interesse, conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'*attività di ripristino della sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali rilevanti.*
2. Al fine di agevolare l'iter procedurale di liquidazione del risarcimento danni da incidente stradale, il Comune provvederà alla sottoscrizione dell'*atto funzionale* al presente "Atto aggiuntivo", riportato in allegato.

Articolo 4

Incombenze a carico del Comune

1. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.
2. In esecuzione del presente "Atto aggiuntivo", il Comune si impegna a collaborare con "Sicurezza e Ambiente S.p.A." nella predisposizione della documentazione amministrativa necessaria all'espletamento degli adempimenti dalla legge prescritti.

Articolo 5

Durata dell' "Atto aggiuntivo"

1. Il presente "Atto aggiuntivo" avrà la stessa durata della "Convenzione" a cui si riferisce, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R.

Articolo 6

Varie

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente "Atto aggiuntivo". Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il "**Comune di**"

.....
(.....)

per "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**"

.....
(.....)

(luogo e data),

Si allega alla presente l'atto funzionale alla convenzione.

ATTO AGGIUNTIVO

"per il servizio ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali"

ALLA CONVENZIONE

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza

tra

il "**Comune di**", con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche "Comune";

e

"**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 1.750.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di, nella Sua qualità di

Premesso

- che il Comune ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione con Sicurezza e Ambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio di ripristino post incidente;
- che il Comune, in qualità di Ente proprietario, è tenuto a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti e, in particolare, l'art. 14 del Codice della Strada indica i poteri e i compiti di detto Ente, al fine di "garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione" e l'art. 211 impone l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi post incidente stradale;
- che il Comune ha interesse alla sottoscrizione del presente "Atto aggiuntivo", integrativo della convenzione sottoscritta, al fine di realizzare, nella massima economicità, non essendovi onere economico alcuno per l'Amministrazione, un servizio a beneficio della collettività;
- che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è disponibile ad assumere l'incarico di "general contractor" per l'esecuzione delle attività indicate al successivo articolo 1, circa le infrastrutture stradali danneggiate a seguito di incidenti stradali, nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo e oggetto dell'atto aggiuntivo

1. Il "**Comune di**" affida a "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", che accetta, l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata dal Comune a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada, così come previsto dall'art. 211 del Codice della Strada o da altre normative di riferimento.

Articolo 2

Modalità di intervento

1. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia municipale e/o dalle Forze di dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale dipendente dal Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-4, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
2. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà prevedere l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la r.c.a.) e, se in possesso, il verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, intervenuto a seguito dell'incidente stradale. Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari al corretto e regolare espletamento dell'attività richiesta.

Articolo 3

Posizione giuridica attiva dell'affidatario del servizio

1. Il Comune stesso - in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente - , nel suo interesse, conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a seguito di incidente stradale.
2. Al fine di agevolare l'iter procedurale di liquidazione del risarcimento danni da incidente stradale, il Comune provvederà alla sottoscrizione dell'atto funzionale al presente "Atto aggiuntivo", riportato in allegato.

Articolo 4

Incombenze a carico del Comune

1. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare a "Sicurezza e Ambiente S.p.A." la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.
1. In esecuzione del presente "Atto aggiuntivo", il Comune si impegna a formulare all'Organo di polizia intervenuto sulla rete stradale di competenza, specifica richiesta dei dati - non sensibili - relativi a ciascun evento e ai veicoli interessati, secondo il modulo a compilazione, modulo che sarà proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto.

Articolo 5

Durata dell' "Atto aggiuntivo"

1. Il presente "Atto aggiuntivo" avrà la stessa della "Convenzione" a cui si riferisce, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R.

Articolo 7

Varie

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente "Atto aggiuntivo". Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il **"Comune di"**

.....
(.....)

per **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**

.....
(.....)

(luogo e data),

Si allega alla presente l'*atto funzionale alla convenzione*.

ATTO AGGIUNTIVO

“per l’esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree a uso pubblico e sulle aree private a uso pubblico”

ALLA CONVENZIONE

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza

tra

il “**Comune di**”, con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentato nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche “Comune”;

e

“**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**”, con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 1.750.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di, nella Sua qualità di

Premesso

- che il Comune ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione con Sicurezza e Ambiente S.p.A. per l’affidamento del servizio di ripristino post incidente;
- che il Comune, in qualità di Ente proprietario, è tenuto a liberare la rete stradale da veicoli in stato di abbandono, in modo da recuperare spazio per il parcheggio dei veicoli e da evitare l’inquinamento dell’area per effetto del degrado degli stessi, per una migliore immagine e corretta gestione della *res publica*.
- che il Comune ha interesse alla sottoscrizione del presente “Atto aggiuntivo”, integrativo della convenzione sottoscritta, al fine di realizzare, nella massima economicità, non essendovi onere economico alcuno per l’Amministrazione, un servizio a beneficio della collettività;
- che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è disponibile ad assumere l’incarico di “*general contractor*” per l’esecuzione delle attività indicate al successivo articolo 1, in ordine dei veicoli in evidente stato di abbandono in conformità ai requisiti dalla legge prescritti;

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo e oggetto dell’atto aggiuntivo

1. Il “**Comune di**” affida a “**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**”, che accetta, l’esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell’Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell’art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Società si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da “Centri di raccolta e smaltimento”, convenzionati con Sicurezza e Ambiente S.p.A., in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Articolo 2

Modalità e tempi di intervento

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare il servizio mediante ditte ad essa collegate, denominate "Centri di raccolta e demolizione".
2. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Municipale e dal personale della viabilità dipendente dal Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-5, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
7. Al Comando del Corpo di Polizia Municipale spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.". Il Comune si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.

Articolo 3

Requisiti dei "Centri di raccolta e demolizione" per l'espletamento del servizio

1. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente da Sicurezza e Ambiente S.p.A.. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
2. I "Centri di raccolta e di demolizione" cui Società si avvale debbono essere forniti dei necessari requisiti soggettivi dettati dall'art. 38 D. Lgs 163/2006 e s.m. e i., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettati rispettivamente dagli artt. 41 e 42 D. Lgs 163/2006 e s.m. e i.. Il possesso dei requisiti di cui al citato art. 38 dovrà essere verificato da Società nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si avvale di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;

Articolo 5

Modalità di svolgimento del servizio

1. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
2. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.
3. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
 - a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
 - c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 1, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.”.
- 4 Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale del Corpo di Polizia Municipale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
 - 5 Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

Articolo 6

Condizioni economiche del servizio

1. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono, meglio descritti all'articolo 1 saranno effettuati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.
2. Il profitto per Sicurezza e Ambiente S.p.A. o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Articolo 7

Durata e risoluzione dell' "Atto aggiuntivo"

1. Il presente "Atto aggiuntivo" avrà la durata stessa della "Convenzione" a cui si riferisce, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R.

Articolo 8

Varie

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente "Atto aggiuntivo". Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

per il **"Comune di"**

.....
(.....)

per **"Sicurezza e Ambiente S.p.A."**

.....
(.....)

(luogo e data),

Raccomandata A.R.

Luogo, data

Spett.le
Sicurezza e Ambiente S.p.A.
Largo Ferruccio Mengaroni, 25
00133 Roma (RM)

Oggetto: atto funzionale alla convenzione di affidamento del *servizio di ripristino post incidente* a favore di "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", strumentale all'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalla compagnie assicurative a fronte degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente.

La scrivente Amministrazione Comunale è tenuta a garantire il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, ogni qualvolta tali valori siano stati compromessi dal verificarsi di incidenti stradali. Le operazioni concernenti *l'attività di ripristino post incidente*, devono essere rese nel pieno rispetto della legislazione vigente, specie al Codice della Strada, al Codice dell'Ambiente e della disciplina a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Per far fronte a tale obbligo l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto con "Sicurezza e Ambiente S.p.A." un accordo con il quale ha affidato alla medesima Società il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza, mediante la *"pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze"* sull'intera rete viaria di competenza all'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra - in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'evento - la scrivente Amministrazione conferisce a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per *l'attività di ripristino post incidente* eseguita.

La presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di investire "Sicurezza e Ambiente S.p.A." della posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli *interventi di ripristino* realizzati.

Distinti saluti.

Comune di

(.....)

Spett.le
Sicurezza e Ambiente S.p.A.
Largo Ferruccio Mengaroni, 25
00133 Roma (RM)

Oggetto: atto funzionale alla convenzione di affidamento del servizio avente ad oggetto l'esecuzione degli interventi di bonifica a seguito di "incidenti rilevanti" a favore di "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", strumentale all'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalla compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino.

La scrivente Amministrazione Comunale è tenuta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi allorquando si verificano dei danni alle infrastrutture stradali, originati da incidenti stradali, così come previsto dall'art. 211 del Codice della Strada e dall'art. 14, primo comma, lettera a). Le operazioni relative al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali rilevanti, devono essere rese nel pieno rispetto della legislazione vigente, specie al Codice della Strada, al Codice dell'Ambiente e della disciplina a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Per far fronte a tale obbligo l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto con "Sicurezza e Ambiente S.p.A." l'"Atto aggiuntivo", con il quale ha affidato alla medesima Società il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali rilevanti.

In relazione a quanto sopra - in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'evento - la scrivente Amministrazione conferisce a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'*attività di ripristino post incidente* eseguita.

La presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di investire "Sicurezza e Ambiente S.p.A." della posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli *interventi di ripristino* realizzati.

Distinti saluti.

Comune di

(.....)

Spett.le
Sicurezza e Ambiente S.p.A.
Largo Ferruccio Mengaroni, 25
00133 Roma (RM)

Oggetto: atto funzionale alla convenzione di affidamento del *servizio di ripristino delle infrastrutture post incidente stradale* a favore di "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", strumentale all'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalla compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino.

La scrivente Amministrazione Comunale è tenuta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi allorquando si verificano dei danni alle infrastrutture stradali, originati da incidenti stradali, così come previsto dall'art. 211 del Codice della Strada e dall'art. 14, primo comma, lettera a). Le operazioni relative all'*attività di ripristino delle infrastrutture stradali post incidente*, devono essere rese nel pieno rispetto della legislazione vigente, specie al Codice della Strada, al Codice dell'Ambiente e della disciplina a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Per far fronte a tale obbligo l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto con "Sicurezza e Ambiente S.p.A." l'"Atto aggiuntivo", con il quale ha affidato alla medesima Società il servizio di ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali, originati da incidenti stradali.

In relazione a quanto sopra - in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'evento - la scrivente Amministrazione conferisce a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'*attività di ripristino post incidente* eseguita.

La presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di investire "Sicurezza e Ambiente S.p.A." della posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli *interventi di ripristino* realizzati.

Distinti saluti.

Comune di

(.....)